

IN BREVE n. 031-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IL BALZELLO SUI CONDIZIONATORI

Dopo aver testato l'umore dei cittadini, ecco lo zuccherino per la tassa sull'aria condizionata: il bollino blu legato al possesso del libretto relativo all'impianto di circa 200-300 euro riguarderebbe solo i condizionatori sopra i 12 kW.

Ma attenzione sotto la tassa esercizio commerciali, ristoranti, studi professionale, ecc. e logicamente i relativi costi ricadrebbero sulla clientela....

CORTE COSTITUZIONALE - BLOCCO CONTRATTI PA ILLEGITTIMO

Il blocco dei contratti del pubblico impiego diventa illegittimo se le norme che lo regolano mirano a renderlo strutturale, in quanto violerebbero la libertà sindacale.

Per ora passi, ma attenzione per il futuro... il congelamento dei contratti della PA è illegittimo, salvo ora però il Governo essendo evitata la censura con retroattività: la pronuncia produce i propri effetti solo per il futuro a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale..

Corte Costituzionale - sentenza numero 178 depositata il 23 luglio 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.178 del 24.06.2015
(documento 187)**

*Ultimamente quante censure da parte della Corte Costituzionale su provvedimenti governativi!...
Incompetenza o incuranza delle leggi al solo fine di trovare soldi per coprire buchi?...
Certamente il cittadino rimane sconcertato e cala la fiducia verso questi nostri politici.....*

IL PEDONE NON SEMPRE HA RAGIONE

Se il pedone attraversa improvvisamente la strada sulle strisce pedonali con semaforo rosso e viene investito da un'auto viene esclusa la responsabilità dell'automobilista perché per l'anomala e imprevedibile condotta del pedone non ha avuto la possibilità di vederlo per tempo e di prevenire l'incidente.

Tribunale di Genova sezione II civile - sentenza numero 645 del 24 febbraio 2015

TESTO UNICO MATERNITA' CON MODIFICHE DA DLgs 80-2015

Ecco il Decreto Legislativo n. 151/2001 (c.d. T.U. sulla Maternità) dopo le modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 80/2015 (misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

In particolare si segnala le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 23 si applicano in via sperimentale esclusivamente per l'anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo.

Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n.183, che individuino adeguata copertura di spesa.

IN ALLEGATO A PARTE - DLgs 151 con modifiche per DLgs 80-2015 (documento 188)

AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITO DA SUBLOCAZIONE

Domanda

Lo scorso anno ho subaffittato l'appartamento che avevo in locazione. Le somme percepite come vanno considerate ai fini fiscali? In che quadro della dichiarazione devo inserirle?

Risponde G.Mingione

Il canone percepito per la sublocazione di un'unità immobiliare detenuta in base a un contratto di locazione rientra tra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera h, del Tuir). Tale reddito è pari alla differenza tra quanto incassato da sublocatore nell'anno e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del Tuir), come il canone di locazione corrisposto al proprietario dell'appartamento. Va dichiarato nel modello 730, al rigo D4, indicando nella colonna 1 (tipo di reddito) il codice "3", ovvero nel modello Unico Pf, al rigo RL10.

PENSIONI CON RIMBORSI SECONDO REDDITO, DA GOVERNO

PROVVEDIMENTO DISCRIMINANTE da DoctorNews del 24 luglio 2015 di Mauro

Miserendino

«Molti medici ospedalieri stanno correndo alla pensione: preferiscono anticiparla piuttosto che avere qualcosa di più e rientrare nelle cosiddette "pensioni d'oro" a rischio decurtazione da parte dei governi. L'ultimo provvedimento di rimborso dell'inflazione non pagata nel 2012 e 2013 sulle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps non reintegra lo stesso diritto a tutti i pensionati interessati». Sono parole di Marco Perelli Ercolini vicepresidente Federspev che non esclude una class action virtuale dei medici pensionati Inps quest'autunno contro il decreto legge 65 (ora convertito in legge 109 del 15/7 scorso) che ha restituito l'inflazione in proporzione inversa all'importo degli assegni pensionistici.

Antefatto - In forza della Finanziaria 2013 (legge 214 del 22/12/12) non ha recuperato l'inflazione chi percepiva più di 1405 euro al mese nel 2012 e più di 1441 nel 2013. Gli effetti di questo provvedimento del governo Monti sono poi stati cancellati dalla Corte Costituzionale con sentenza 70 di quest'anno e dal decreto legge tampone 65/2015, con cui il governo farà avere i rimborsi ai pensionati.

Il rimedio - La legge 109 conferma il 100% dell'inflazione a chi percepisce fino a 3 volte il minimo Inps, ma il rimborso scende al 40% per pensioni superiori a 3 volte il minimo Inps, al 20% per pensioni oltre 4 volte il minimo, al 10% oltre 5 volte la soglia minima Inps e si azzerà oltre le sei volte. «Se un simile indirizzo legislativo fosse confermato, vorrebbe dire che tutti gli italiani

possono aspettarsi trattamenti e contratti peggiorativi, e non solo in caso di crisi», tuona Perelli. «I pensionati con l'assegno ottengono in genere un quantum esattamente proporzionale a versamenti contributivi pluridecennali; la cifra che ritirano ogni mese è un loro diritto fino all'ultimo centesimo, perché al momento dell'accensione del rapporto di lavoro sulla pensione era stato stipulato un contratto con lo stato. Il lavoratore è obbligato a pagare i contributi sul compenso perché gli è stata promessa una prestazione il cui importo può essere corretto solo eccezionalmente, in corso d'accumulo, salvaguardando il castelletto acquisito fino al momento dell'eventuale modifica (principio del pro-rata sempre applicato in Enpam). Quando però si va in pensione l'importo non si tocca più, perché il diritto si è consolidato: che stato di diritto è uno stato che tocca diritti consolidati?»

Possibili ricorsi - «Lascia sbigottiti - continua Perelli - che mentre la Corte Costituzionale ha detto che il governo ha sbagliato nel trattare diversamente dei pensionati secondo il reddito, il decreto che doveva rimediare a questa disparità l'abbia di fatto riproposta. Immagino non mancheranno ricorsi alla Magistratura civile e/ o contabile, per i quali Federspev si sta attrezzando, e che potrebbero attivare in via incidentale la Corte Costituzionale per la lesione dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza tra cittadini».

EMOLUMENTI NON DOVUTI: OBBLIGHI DI RECUPERO A TUTELA DELL'ERARIO E DELL'UTENZA da DoctorNews del 24 luglio 2015 - di avv.Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di richiederne la restituzione ai sensi dell'art. 2033 codice civile. Il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale e costituisce il risultato di attività amministrativa, di verifica e di controllo, di spettanza di tutti gli uffici pubblici in merito a spese erogabili e/o erogate a carico del S.S.N., quindi necessariamente da recuperare o da trattenerne in caso di accertata loro non debenza, a tutela proprio dell'erario e dell'utenza, in tempi ragionevoli con riguardo alla singola fattispecie.


CONGEDO PARENTALE A ORE

Decreto legislativo 151/2001 come modificato dal decreto legislativo 80/2015

Art. 32. - Congedo parentale

1. Per ogni bambino, **nei primi suoi otto anni di vita** **nei primi suoi dodici anni di vita**, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
- 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.



- 1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
- 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Dal 25 giugno 2015 è operante, a domanda, il congedo parentale a ore, anche in caso di mancata disciplina da contratto collettivo.

Dunque la facoltà è aperta a tutti i lavoratori, la legge non fa esclusione per il pubblico impiego e pertanto, dovrebbero essere caduti i vincoli precedenti. Ne sono esclusi solo per specifica previsione il personale della pubblica sicurezza e difesa, quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Da tenere presente che la fruizione oraria (in caso di assenza di specifiche previsioni contrattuali pari alla metà dell'orario normale giornaliero) esclude la cumulabilità con altri permessi e riposi.

La domanda va inoltrata solo on line all'Inps. L'Inps consente di presentare la domanda di congedo orario per la durata massima di un mese; per periodi più lunghi va rinnovata la domanda.

Preavviso: 5 giorni per il congedo parentale ordinario e 2 giorni in caso di congedo parentale su base oraria.

Va tenuto presente che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 80/2015 limita in via sperimentale l'applicazione delle regole a tutto il 2015, rinnovabili previo stanziamenti di copertura economica.

Peraltro con comunicato stampa il ministero del Lavoro del 23 giugno 2015 ha rassicurato la ferma intenzione del Governo a rendere stabili le nuove tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie all'interno del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (vedi sotto).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-Ufficio stampa-

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: Ministero del Lavoro, le misure diverranno strutturali dopo l'approvazione definitiva del decreto sugli ammortizzatori sociali

In relazione a notizie riportate in questi ultimi giorni sugli organi di stampa, si precisa che le misure previste per il 2015 dal decreto legislativo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diverranno strutturali una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno scorso e attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Questo decreto prevede, infatti, all'articolo 42 comma 2, la copertura in modo permanente dei relativi oneri, quantificati a regime in circa 140 milioni di euro l'anno.

Appena la riforma degli ammortizzatori sociali sarà entrata in vigore, quindi, le misure per la conciliazione costituiranno un elemento strutturale del welfare italiano. Esattamente come avverrà per la NASpI a 24 mesi, il Governo ha mantenuto la promessa di reperire le risorse per queste importanti misure finalizzate a realizzare un mercato del lavoro più equo e inclusivo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Roma, 23 giugno 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIRITTI REALI O PERSONALI SU IMMOBILI: CHI DICHIARA

Domanda

Sono proprietario di due immobili: il primo l'ho concesso in comodato a mio fratello; sul secondo, invece, ricevuto per successione, mia madre mantiene il diritto di abitazione. Devo dichiararli?

Risponde G.Mingione

Il reddito derivante da un bene immobile si considera conseguito e deve pertanto essere dichiarato dal soggetto titolare della piena proprietà dello stesso (circolare ministeriale 7/1106 del 1993). Per gli immobili gravati da diritti reali di godimento diversi dalla proprietà (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi), è il soggetto titolare di tale diritto a essere titolare del relativo reddito. Il nudo proprietario, pertanto, non è tenuto a osservare alcun obbligo dichiarativo. Diversa invece la situazione in caso di contratto di comodato d'uso, che non trasferisce il diritto di godimento del bene. Il comodatario non vanta sull'immobile il possesso, fondato su un diritto reale, ma solo la detenzione, fondata su un diritto personale; non deve quindi dichiarare il reddito dell'immobile, a differenza del comodante (ovvero, il proprietario dell'immobile), in capo al quale resta l'obbligo dichiarativo (risoluzione ministeriale 7/441 del 1980).

PENSIONI - TAGLI INCOMPRESIBILI da Corriere della sera - Lettere al Direttore di domenica 26 luglio 2015

Vi sono persone che, nella loro vita lavorativa, hanno propeso per avere pensioni decenti e allo scopo versato molti contributi. Altre hanno fatto una scelta opposta, quella di versare pochi o nessun contributo e, conseguentemente, di avere pensioni più basse.

Stando così le cose, non si comprendono proprio le proposte del presidente dell'Inps.

Fa molto più colpo sull'opinione pubblica l'atteggiamento demagogico-populistico di togliere a chi ha per dare a chi non ha, senza tenere conto e dire il perché tizio ha di più ovvero il perché caio ha di meno... anche se ben si è consci che si premia (immeritatamente) la cicala.

E' giusto ed equo per sostenere chi ha fatto scelte previdenziali a trattamenti bassi, colpire chi ha contribuito a lungo regolarmente e con fior di contributi a valore corrente?

TAGLI ALLE PENSIONI. ATTENTI A RISPETTARE IL PRINCIPIO DI EQUITÀ.

Lotta alla povertà/La proposta del presidente dell'Inps di trasferire reddito da chi ha pagato tanti contributi a chi ha versato meno presenta delle debolezze. Pensioni basse in un ciclo favorevole (1976/2007) significano evasione, elusione e sommerso.

di Alessandra Del Boca - Professore di Economia Consigliere di Sorveglianza Ubi

e di Antonietta Mundo - Attuario, ex Coordinatore Generale Statistico Attuariale dell'Inps

Corriere della Sera 25.7.2015

Il programma con cui il presidente dell'Inps Tito Boeri ha esordito vuole sconfiggere la povertà con lo strumento inusuale della previdenza. Le molte reazioni ne segnalano le debolezze: se si risolvessero i problemi tecnici, questa proposta sarebbe isolata in un mare tale di iniquità da non essere proponibile politicamente. La proposta cuore vorrebbe togliere, come «atto d'equità», a pensioni più fortunate per finanziare le «uscite flessibili», ma si traduce in una nuova tassa per i pensionati.

Il carico fiscale già grava pesante sulle fasce medio-alte: 10,9% dei contribuenti paga 51,2% dell'Irpef; più di 10 milioni di italiani versano in media 55 euro all'anno e quasi 800 mila dichiarano redditi nulli o negativi, contro una ricchezza media pro capite doppia di quella tedesca. Per sostenere chi ha fatto scelte previdenziali a trattamenti bassi si colpisce chi ha contribuito a lungo regolarmente. Un prelievo da pensioni «ricche» a pensioni povere all'interno del sistema previdenziale cambia i termini della tassazione. Non senza conseguenze macroeconomiche: si tolgono porzioni di reddito pensionistico, tassate ad aliquote marginali Irpef del 38%-43%, per dare somme basse ad altri pensionati, che

ricadrebbero nella no tax area o nel primo scaglione ad aliquote del 23%, s'abbassa il gettito Irpef, che lo Stato recupererà con nuove tasse o aumentando il debito. I più poveri di oggi sono andati in pensione nell'ultimo trentennio. Sorprende che lavoratori che hanno vissuto il ciclo favorevole 1976-2007 abbiano pensioni così basse. L'occupazione è sempre cresciuta e la disoccupazione ha oscillato tra 6,5% e 9%, protetta da ammortizzatori più generosi di oggi, ma la contribuzione, soprattutto per donne, agricoltori, autonomi, proscrittori volontari è stata bassa o insufficiente. Pensioni così basse in un ciclo favorevole significano evasione, elusione e sommerso. Risultano poveri o privi di reddito in Italia gli oltre 2 milioni di lavoratori dipendenti e autonomi in nero stimati dall'Istat e la malavita. A questi si aggiungono le elusioni per denunce parziali dei redditi e quindi dei contributi.

La povertà, dipende anche dal ruolo di ammortizzatore sociale che hanno svolto le famiglie e i pensionati; hanno sostituito uno Stato sociale che non sostiene la ricerca di primo impiego, la formazione e la lunga disoccupazione. Il reddito minimo garantito che viene proposto per gli over 55 senza lavoro e senza ammortizzatori è un problema di fiscalità generale, o meglio dovrebbe essere un nuovo ammortizzatore che copre il rischio di disoccupazione lunga, da porsi anche a carico delle imprese che licenziano, come negli Stati Uniti.

Sulla flessibilità in uscita vediamo pericoli tecnici e di politica del lavoro: sul piano tecnico è vero che la soluzione per un calcolo tutto contributivo della pensione, di chi vuole anticipare l'uscita dal lavoro, spalmerebbe il montante maturato in più anni, in relazione alla sua speranza di vita per il principio dell'equivalenza attuariale, ma tale calcolo genererebbe pensioni più basse di circa 20-30% per circa 7-10 anni di anticipo, impoverendo il futuro pensionato, che verrebbe sostituito da un giovane con un più basso livello di contribuzione. Ogni anticipo rispetto all'età legale aumenterebbe il numero dei pensionati peggiorando il rapporto con gli occupati, elemento chiave per valutare la sostenibilità di un sistema previdenziale a ripartizione. L'invecchiamento è uno dei cardini della buona gestione delle risorse umane di un Paese: politiche contrattuali e sociali che ricollochino e frenino la fuoriuscita dal lavoro farebbero risparmiare in sanità, assistenza, previdenza migliorando il benessere.

La normativa del contributivo prevede già un importo minimo di 2,8 volte l'assegno sociale per la pensione anticipata e per la pensione di vecchiaia un importo minimo di 1,5 volte l'assegno sociale. Il pensionato 70enne che non ha raggiunto questi minimi ha comunque diritto all'assegno sociale o parte di esso se ha un reddito inferiore.

L'ultimo punto della proposta sarebbe condivisibile ma non nel nostro Paese e se non si scontrasse con la legge di Stabilità 2015. L'ipotesi che un lavoratore o un pensionato paghi più contributi per garantirsi un reddito maggiore non convince: troppe sono le fonti di erosione improvvisate e arbitrarie. La sfiducia nelle politiche previdenziali, che tolgono a chi ha contribuito di più e più a lungo, è già alta: ne è un esempio il taglio retroattivo del pro quota contributivo, vigente dal 2012, solo per chi ha contribuito oltre i 41 anni, anche se la pensione resta entro il limite di rendimento dell'80% della retribuzione (commi 707-9). Non si può pensare che i pensionati affidino altri risparmi all'Inps mentre vengono minati i loro incentivi razionali a farlo. Quando si tratta di fare cassa, la prima manovra, da 30 anni ad oggi, è bloccare la rivalutazione e abbassare il potere di acquisto delle pensioni per la vita residua.

Il patto previdenziale dello Stato con il cittadino non è scritto nella pietra, cambia per arginare le crisi e le variazioni demografiche, ma la sua revisione deve essere accettabile sul piano dell'equità complessiva del Paese.

PRESTAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A RITENUTE da Sole 24 ore - risposta 2626

D - Come pensionato, svolgo un lavoro occasionale che mi frutta compensi inferiori a 5.000 euro all'anno. Il mio commercialista dice che non occorre, sulla ricevuta, la ritenuta d'acconto, mentre il commercialista dell'azienda afferma il contrario. Quale è il parere dell'esperto?

R - L'importo di 5.009 euro è un limite di tipo previdenziale, che nulla ha a che vedere con l'obbligo, posto a carico del soggetto che effettua il pagamento del compenso, di operare la relativa ritenuta d'acconto. L'applicazione delle ritenute d'acconto sui compensi di lavoro autonomo, anche se le prestazioni sono rese occasionalmente, è prevista dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. La ritenuta dev'essere, però, operata esclusivamente nei casi in cui i compensi siano corrisposti da un sostituto d'imposta (impresa, lavoratore autonomo, condominio eccetera). Invece, se gli stessi compensi sono pagati da un soggetto che opera quale "privato", la ritenuta d'acconto non deve essere operata.

SOSPENSIONE ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI

Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 articolo 16 tra le varie modifiche introdotte in materia di razionalizzazione del processo civile, ha modificato la durata della cosiddetta "sospensione feriale dei termini processuali", limitandola al periodo compreso tra l'1 e il 31 agosto (in precedenza 15 settembre).

INPS - TASSI AGGIORNATI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

L'Inps, con il messaggio n. 4969 del 24 luglio 2015, ha fornito indicazioni in merito ai tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2015.

Per quanto sopra per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione il valore dei tassi applicati nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2015 sono i seguenti:

Classi di importo in euro:	Tassi medi	Tassi soglia usura
fino a € 5.000,00	12,20	19,2500
oltre € 5.000,00	11,37	18,2125

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue con decorrenza 1 luglio 2015:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO		
Classi di età del pensionato*	Fino a € 5.000,00	Oltre € 5.000,00
fino a 59 anni	9,09	8,96
60-69	10,69	10,56
70-79	13,29	13,16

* Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4969 del 24.07.2015 (documento 189)

SPECIALIZZAZIONI IN MEDICINA - ECCO I NUMERI

I contratti di Formazione specialistica a disposizione sono 6.363, di cui 6.000 coperti con fondi statali, 363 da Regioni e altri enti. I contratti coperti con fondi statali sono 1.000 in più rispetto al precedente concorso. Le prove di ammissione sono al via e i corsi inizieranno per tutti ai primi di novembre in concomitanza con l'avvio del nuovo anno accademico. I risultati dell'ammissione il 6 agosto sul portale www.university.it.

Numero di candidati 13.188

Numero di sedi 261

Numero di aule 432

Numero di postazioni fornite dagli atenei 15.652

Numero di responsabili d'aula 454

SCUOLE E CANDIDATI

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 3.134
Radiodiagnostica 2.826
Medicina interna 2.569
Pediatria 2.277
Malattie dell'apparato cardiovascolare 1.737
Ginecologia ed Ostetricia 1.658
Chirurgia Generale 1.544
Medicina d'emergenza-urgenza 1.282
Geriatrics 1.082
Igiene e medicina preventiva 1.025
Medicina fisica e riabilitativa 1.024
Psichiatria 1.002
Ortopedia e traumatologia 957
Dermatologia e venereologia 912
Malattie dell'apparato digerente 910
Neurologia 874
Endocrinologia e malattie del metabolismo 853
Medicina del lavoro 847
Oftalmologia 720
Medicina legale 700
Oncologia medica 685
Neuropsichiatria infantile 571
Malattie dell'apparato respiratorio 535
Otorinolaringoiatria 522
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico 498
Urologia 489
Nefrologia 487
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 466
Malattie Infettive e Tropicali 463
Ematologia 420
Reumatologia 338
Radioterapia 320
Patologia Clinica e Biochimica Clinica 287
Allergologia ed immunologia clinica 263
Scienza dell'alimentazione 260
Chirurgia Vascolare 248
Anatomia patologica 246
Neurochirurgia 206
Medicina nucleare 189
Cardiochirurgia 172
Genetica medica 160
Chirurgia maxillo-facciale 148
Chirurgia Toracica 128
Chirurgia pediatrica 106
Farmacologia e Tossicologia Clinica 96
Microbiologia e virologia 81
Audiologia e foniatria 54
Medicina di comunità e delle cure primarie 51
Medicina termale 31
Statistica sanitaria e Biometria 8